

GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 36/2023 E S.M.I., PER LA FORNITURA DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI EDIZIONE 3 AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I. E DELL'ART. 58 LEGGE N. 388/2000 - ID 2697

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it

CHIARIMENTI – II Tranche

134. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato d'oneri

Si chiede conferma che un CCNL Metalmeccanico con codice univoco CNEL diverso rispetto a quello indicato al par. 3 del Capitolato d'oneri (C064) sia da considerarsi a quest'ultimo equivalente, senza necessità di presentare in sede di offerta la relativa dichiarazione di equivalenza.

Risposta

L'art. 3 dell'Allegato I.01 al Codice sancisce una presunzione di equivalenza purché si tratti di CCNL:

- sottoscritti dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante;
- attinenti al medesimo sottosettore;
- corrispondenti alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.

Pertanto, solo in presenza di questi 3 presupposti, è possibile non presentare la dichiarazione di equivalenza.

Si faccia in ogni caso riferimento alla II Errata corregge al punto A.5.

135. DOMANDA

Con riferimento a quanto riportato nel Capitolato d'Oneri, Tabella 15 pag. 66 di 135, si chiede conferma se siano considerate rispondenti al requisito di cui al punto 1.1 della tabella, in cui si fa riferimento alla legge 90 del 28.06.2024, anche telecamere con tecnologia di produttori di Paesi che, pur non essendo parte dell'Unione Europea e della NATO, abbiano stipulato accordi di collaborazione con l'Unione Europea o con la NATO come previsto dall'articolo 14 della legge 90 del 28.06.2024 sopra citata.

In caso di risposta positiva, si chiede conferma se una copia di quanto riportato sui siti ufficiali di NATO o Unione Europea, siano da considerare elementi sufficienti a comprova della rispondenza al requisito di cui sopra.

Risposta

Si veda la II Errata corregge ai punti A.12, B.4 e B.5.

136. DOMANDA

Si conferma che anche il brand offerto relativamente alle telecamere per lettura targhe debba essere IT/UE/NATO?

Chiarimenti – II Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000
ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

Risposta

Non si conferma. Si rammenta che il criterio 1.1 del par. 2.3.3 del Capitolato Tecnico si riferisce alle sole telecamere multibrand.

137. DOMANDA

Il Criterio ID 1 a pag. 66 del capitolato d'oneri premia l'offerta di telecamere con tecnologia italiana o di paesi appartenenti all'Unione Europea o dell'Alleanza Atlantica (NATO). Caratteristica, questa, da dimostrare con documentazione atta a comprovare la sede legale del Produttore.

Si chiede di chiarire quanto segue:

- Come venga considerato il caso in cui un'azienda italiana, o europea, o di paesi NATO distribuisca con il proprio brand telecamere prodotte in paesi diversi (in Modalità OEM), dunque se venga considerata la sede legale dell'azienda che distribuisce prodotti con il proprio Brand, anche se faccia produrre per proprio conto le telecamere a terzi in paesi diversi.
- Come venga considerato il caso in cui un'azienda italiana, o europea, o di paesi NATO distribuisca con il proprio brand telecamere che faccia produrre in paesi diversi (in Modalità OEM) ma su proprio progetto o comunque utilizzi nella Supply Chain parti o servizi di fornitori terzi e, più in dettaglio, quali delle seguenti parti, o componenti, o servizi costituenti il prodotto debbano essere, ai fini del punteggio, realmente prodotte in Italia, o Unione Europea o in Paesi NATO:
 - Il Progetto dell'Hardware, dunque se conti la sede legale dell'azienda che effettua il progetto dell'elettronica e dell'industrializzazione del prodotto, ovunque lo faccia produrre.
 - I Chipset: alla base di ogni telecamera c'è infatti un chipset (di cui esistono nel mondo industriale solo un numero limitato di alternative). Dunque, se conti la sede legale dell'azienda che produce i chipset interni alla base della telecamera, ovunque sia prodotto tutto il resto.
 - Il Firmware: all'interno della telecamera vi è infatti un firmware che governa l'intero comportamento della telecamera ed i protocolli di interfaccia su rete. Dunque, se conti la sede legale dell'azienda che realizza il Firmware della telecamera, ovunque sia prodotto tutto il resto.
 - La produzione della parte hardware, ovvero la produzione della scheda elettronica, l'assemblaggio della telecamera ed il caricamento iniziale del Firmware. Dunque, se conti la sede legale dell'azienda che effettua la produzione dell'Hardware, ovunque sia realizzato il resto.
 - Ovvero, se più di una di queste parti del prodotto sopra indicate ai fini del punteggio tecnico debbano essere prodotte in Italia, Unione Europea o Paesi NATO.

Risposta

Si veda la II Errata corregge ai punti A.12, B.4 e B.5.

138. DOMANDA

Qualora i progettisti indicati fossero esterni al costituendo RTI, questi devono possedere le certificazioni riportate nel capitolato d'oneri nelle pagine 100-101-108 rispettivamente ai criteri tabellari **27.1** (SA8000 – PAS 24000 – ISO45001), **27.2** (ISO 14001 e/o certificazione EMAS e/o ISO 50001) e **34** (Parità di genere ex art.108 comma 7 del D.lgs n. 36/2023)?

In caso di risposta affermativa, in merito alla certificazione sulla parità di genere, qualora i progettisti fossero identificati come microimpresa, la certificazione risulta essere sempre necessaria?

Chiarimenti – II Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

Risposta

Si veda sul punto la risposta alla domanda n. 2 della I tranche, in merito alle modalità di ingaggio dei professionisti di cui all'art. 66 del Codice. In ogni caso, fermo restando quanto previsto ai punti A.17 e A.18 della II Errata Corrige, si precisa che le certificazioni indicate devono essere possedute da tutti i componenti del RTI, come previsto dalla documentazione di gara, a prescindere dalla natura giuridica dell'impresa.

139. DOMANDA

Capitolato d'oneri pag. 102 e 103 – tabella 16.

Per il punto 28.3 per un massimo di 4 risorse certificate il coeff. è pari a 0,8. Così facendo non si riuscirà mai a raggiungere il massimo punteggio Tmax.

Per il punto 28.2 per un massimo di 6 risorse certificate il coefficiente è 1,2 che porta ad eccedere i punti tabellari massimi disponibili

Si tratta di refusi? In caso affermativo si richiede di riparametrizzare i coefficienti

Risposta

Si veda la II Errata Corrige ai punti A.15 e A.16.

140. DOMANDA

Documento ID 2697 VDS3 - Capitolato d'oneri

Riferimento 17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, pagina 66 di 135

In riferimento al criterio di valutazione migliorativo 1 - "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (L. 90 del 28/06/2024)" di cui alla tabella 15 del Capitolato D'Oneri (pagina 66 di 135), viene specificata la premialità in caso di proposta di "telecamere con tecnologia italiana o di Paesi appartenenti all'Unione europea o di Paesi aderenti all'Alleanza atlantica (NATO)".

L'articolo 14 della L. 90 del 28/06/2024, prevede inoltre che "devono essere previsti criteri di premialità per le proposte o per le offerte che contemplino l'uso di tecnologie di cybersicurezza italiane o di Paesi appartenenti all'Unione europea o di Paesi aderenti all'Alleanza atlantica (NATO) o di Paesi terzi individuati con il decreto di cui al presente comma tra quelli che sono parte di accordi di collaborazione con l'Unione europea o con la NATO in materia di cybersicurezza".

All'interno di tale decreto non risulta evidente e facilmente reperibile l'elenco dei "Paesi Terzi".

Si chiede pertanto di confermare che, al fine del conseguimento di tale punteggio premiante relativo al criterio di valutazione 1, non sono da considerarsi i Paesi terzi che non appartengono direttamente all'UE o alla NATO.

In caso contrario, si chiede di fornire la lista di tali Paesi che rientrano nel criterio premiante in oggetto.

Risposta

Si veda la II Errata corrige ai punti A.12, B.4 e B.5.

141. DOMANDA

Documento ID 2697 VDS3 - Capitolato d'oneri

Riferimento 17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, pagina 66 di 135

In riferimento al criterio di valutazione migliorativo 1 - "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (L. 90 del 28/06/2024)" di cui alla tabella 15 del Capitolato D'Oneri (pagina 66 di

Chiarimenti – II Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

135), viene specificata la premialità in caso di proposta di “telecamere con tecnologia italiana o di Paesi appartenenti all'Unione europea o di Paesi aderenti all'Alleanza atlantica (NATO)”.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio viene richiesto di inviare nei “Documenti a comprova”, adeguata documentazione atta a comprovare la localizzazione della sede legale del produttore (stralcio della visura della Camera di Commercio o documentazione equivalente).

Si chiede di confermare che, al fine del conseguimento di tale punteggio premiante, sia incluso anche lo scenario seguente:

L'operatore economico che rispondendo alla gara propone Telecamere e NVR venduti da un'azienda "A" con sede legale in Paese appartenente all'UE o alla NATO, ma prodotti da un'azienda terza "B" con sede legale in paesi non appartenenti all'UE o alla NATO, personalizzate dall'azienda "A" con proprio logo, nome brand e proprio firmware.

Risposta

Si veda la II Errata corregge ai punti A.12, B.4 e B.5.

142. DOMANDA

Documento ID 2697 VDS3 - Capitolato d'oneri

Riferimento 17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, pagina 66 di 135

In riferimento al criterio di valutazione migliorativo 1 - “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (L. 90 del 28/06/2024)” di cui alla tabella 15 del Capitolato D'Oneri (pagina 66 di 135), viene specificata la premialità in caso di proposta di “telecamere con tecnologia italiana o di Paesi appartenenti all'Unione europea o di Paesi aderenti all'Alleanza atlantica (NATO)”.

Si chiede di confermare che tale criterio viene applicato solamente alle telecamere di cui ai parr. 2.3.2.3 al 2.3.2.9 (due brand diversi offribili) e non viene applicato alle telecamere per lettura targhe descritte ai par. 2.3.3.10 e 2.3.3.11.

Risposta

Si conferma che il criterio ID 1.1 si riferisce solo alle telecamere di cui ai parr. dal 2.3.3.3 al 2.3.3.9 del Capitolato tecnico.

143. DOMANDA

Documento ID 2697 VDS3 - Capitolato d'oneri

Riferimento 17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, pagina 66 di 135

In riferimento al criterio di valutazione migliorativo 1 - “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (L. 90 del 28/06/2024)” di cui alla tabella 15 del Capitolato D'Oneri (pagina 66 di 135), viene specificata la premialità in caso di proposta di “telecamere con tecnologia italiana o di Paesi appartenenti all'Unione europea o di Paesi aderenti all'Alleanza atlantica (NATO)”.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio viene richiesto di inviare nei “Documenti a comprova”, adeguata documentazione atta a comprovare la localizzazione della sede legale del produttore (stralcio della visura della Camera di Commercio o documentazione equivalente).

Si chiede di confermare che al fine del conseguimento di tale punteggio premiante, sia incluso anche il seguente scenario:

Chiarimenti – II Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

L'operatore economico che risponde alla gara offrendo Telecamere e NVR venduti da un'azienda con sede legale in Paese appartenente all'UE o alla NATO che adotta il seguente ciclo produttivo:

- 1) propria ideazione e progettazione dei suddetti prodotti;
- 2) tali prodotti vengono commissionati ad aziende con sede legale in paesi non appartenente all'UE o alla NATO e realizzati esplicitamente secondo specifiche richieste hardware, firmware e software, caratteristiche tecniche, di packaging e manualistica dell'azienda con sede legale in Paese appartenente all'UE o alla NATO;
- 3) ogni prodotto e nuova release firmware e software viene testata secondo specifica procedura interna prevista dal proprio sistema qualitativo prima di autorizzarne la produzione in serie e la successiva immissione sul mercato;
- 4) propri servizi di garanzia ed assistenza post vendita.

Risposta

Premesso che il punteggio premiale non riguarda gli NVR, si veda la II Errata corregge ai punti A.12, B.3, B.4 e B.5.

144. DOMANDA

Criterio di valutazione 28 - Certificazioni del personale del Concorrente.

Il subcriterio di valutazione 28.2 così come riportato nel capitolato:

Impegno ad utilizzare in fase esecutiva dell'Accordo Quadro personale certificato ai sensi della norma CEI 79-3 - "Profilo installatore, manutentore e riparatore degli impianti di allarme, intrusione e rapina":

- 1 risorsa certificata – coeff. 0,2
- 2 risorse certificate – coeff. 0,4
- 3 risorse certificate – coeff. 0,6
- 4 risorsa certificata – coeff. 0,8
- 5 risorse certificate – coeff. 1
- 6 risorse certificate – coeff. 1,2

Nel caso di 6 risorse certificate, con il coefficiente moltiplicativo 1,2, si otterrebbe un punteggio di 1,44 che è superiore al punteggio massimo di 1,2 punti attribuibili al presente criterio. Si chiede di verificare i coefficienti di assegnazione dei punteggi.

Risposta

Si veda la II Errata Corrigge ai punti A.15.

145. DOMANDA

Criterio di valutazione 28 - Certificazioni del personale del Concorrente.

Il subcriterio di valutazione 28.3 così come riportato nel capitolato:

Impegno ad utilizzare in fase esecutiva dell'Accordo Quadro personale certificato dal brand (Program partner certificate) del VMS offerto:

- 1 risorsa certificata – coeff. 0,2
- 2 risorse certificate – coeff. 0,4
- 3 risorse certificate – coeff. 0,6
- 4 risorsa certificata – coeff. 0,8

Anche con 4 risorse certificate, con il coefficiente moltiplicativo 0,8, non si otterrebbe il punteggio massimo di 0,8 punti. Si chiede di verificare i coefficienti indicati.

Chiarimenti – II Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

Risposta

Si veda la II Errata Corrige ai punti A.16.

146. DOMANDA

Con riferimento alla Tabella 15 (pagina 66 di 135) del Capitolato d'Oneri, si richiede di chiarire se, ai fini del rispetto del requisito previsto al punto 1.1 – relativo alla Legge n. 90 del 28 giugno 2024 – possano essere considerate ammissibili soluzioni tecnologiche provenienti da produttori situati in Paesi extra UE e non appartenenti alla NATO, ma che abbiano sottoscritto accordi di cooperazione con l'Unione Europea o la NATO, come stabilito dall'articolo 14 della suddetta legge.

Qualora la risposta sia positiva, si chiede inoltre se una copia di quanto reperibile su fonti ufficiali online (quali i siti istituzionali dell'Unione Europea o della NATO), possa essere ritenuta valida ai fini della verifica della conformità al requisito indicato.

Risposta

Si veda la II Errata corrige ai punti A.12, B.4 e B.5.

147. DOMANDA

Si richiede conferma sulla possibilità di offrire prodotti OEM (fabbricati da terzi e commercializzati con marchio proprio) per questa procedura. In caso di risposta negativa, si conferma che, ai fini dell'ammissibilità, il fornitore delle telecamere debba essere sia produttore diretto che titolare del marchio dei beni offerti, con processi produttivi svolti in impianti di proprietà ovvero sottoposti al proprio controllo?

Risposta

Si veda la risposta alla domanda n. 79 della I tranche.

148. DOMANDA

Premesso che:

a) Il Cap. tecnico a pag. 29 specifica che "I brand offerti dal Concorrente saranno oggetto di valutazione come indicato nella tabella seguente e nel Capitolato d'oneri, dove per "tecnologia italiana o di Paese appartenenti all'Unione europea o di Paesi aderenti all'Alleanza atlantica (NATO)" si intendono tecnologie prodotte da aziende aventi la propria sede centrale rispettivamente in Italia, nell'Unione europea o in un paese aderente all'Alleanza atlantica (NATO)".

b) nel Cap. Oneri il criterio di valutazione tecnica ID 1.1 specifica che "Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà inviare nei "Documenti a comprova", adeguata documentazione atta a comprovare la localizzazione della sede legale del produttore (stralcio della visura della Camera di Commercio o documentazione equivalente)".

Si chiede di confermare che l'indicazione di "sede centrale" riportata al punto a) precedente costituisca refuso e che, pertanto, il requisito di cui al punto b) precedente sia comprovato dando evidenza che la sede legale del produttore proposto sia situata in ITALIA o in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti all'Alleanza atlantica.

Risposta

Si veda la II Errata Corrige ai punti A.12, B.4 e B.5.

Chiarimenti – II Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

149. DOMANDA

In riferimento al criterio migliorativo Ambito Brand ID 1.1. nella Tabella 2 del capitolato tecnico, si chiede conferma che il relativo punteggio migliorativo (differenziato sulla base del requisito di doppio brand) si applica solo alle telecamere per cui è richiesta una proposta su doppio brand.

Risposta

Si conferma.

150. DOMANDA

In riferimento ai criteri di valutazione della griglia tecnica

28.1 Impegno ad utilizzare in fase esecutiva dell'Accordo Quadro personale certificato ai sensi della norma CEI 79-3 - Profilo esperto di impianti di allarme, intrusione e rapina:

- 1 risorsa certificata – coeff. 0,4
- 2 risorse certificate – coeff. 0,8
- 3 risorse certificate – coeff. 1

28.2 Impegno ad utilizzare in fase esecutiva dell'Accordo Quadro personale certificato ai sensi della norma CEI 79-3 - Profilo installatore, manutentore e riparatore degli impianti di allarme, intrusione e rapina:

- 1 risorsa certificata – coeff. 0,2
- 2 risorse certificate – coeff. 0,4
- 3 risorse certificate – coeff. 0,6
- 4 risorse certificate – coeff. 0,8
- 5 risorse certificate – coeff. 1
- 6 risorse certificate – coeff. 1,2

28.3 Impegno ad utilizzare in fase esecutiva dell'Accordo Quadro personale certificato dal brand (Program partner certificate) del VMS offerto:

- 1 risorsa certificata – coeff. 0,2
- 2 risorse certificate – coeff. 0,4
- 3 risorse certificate – coeff. 0,6
- 4 risorse certificate – coeff. 0,8

Si chiede di verificare i coefficienti di ripartizione del punteggio.

Risposta

Si veda la II Errata Corrige ai punti A.15 e A.16.

151. DOMANDA

Con riferimento alla previsione contenuta nella documentazione di gara, ed in particolare nella seguente formulazione:

«I brand offerti dal Concorrente saranno oggetto di valutazione come indicato nella tabella seguente e nel Capitolato d'oneri, dove per “tecnologia italiana o di Paese appartenente all'Unione europea o di Paesi aderenti all'Alleanza atlantica (NATO)” si intendono tecnologie prodotte da aziende aventi la propria sede centrale rispettivamente in Italia, nell'Unione europea o in un paese aderente all'Alleanza atlantica (NATO)»,

Chiarimenti – Il Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

si richiede di voler fornire chiarimenti in ordine ai seguenti profili interpretativi e applicativi:

1. Riconducibilità normativa del requisito

Si chiede di sapere se il requisito in questione trovi fondamento nella disposizione di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2024, n. 90, ovvero se sia stato introdotto in attuazione di tale norma.

2. Fonte normativa di riferimento

In caso di risposta positiva alla precedente domanda, si chiede di confermare se telecamere e apparati analoghi che non prevedono né incorporano funzionalità di cybersecurity richieste dall'art. 14 L.90/2024 siano comunque sottoposte al requisito della localizzazione secondo quanto indicato nel criterio 1 del capitolato d'oneri "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (L. 90 del 28/06/2024)".

Risposta

Si veda la II Errata Corrige ai punti A.1.

152. DOMANDA

Con riferimento alla previsione contenuta nella documentazione di gara, ed in particolare nella seguente formulazione:

«I brand offerti dal Concorrente saranno oggetto di valutazione come indicato nella tabella seguente e nel Capitolato d'oneri, dove per "tecnologia italiana o di Paese appartenente all'Unione europea o di Paesi aderenti all'Alleanza atlantica (NATO)" si intendono tecnologie prodotte da aziende aventi la propria sede centrale rispettivamente in Italia, nell'Unione europea o in un paese aderente all'Alleanza atlantica (NATO)»,

si richiede di voler fornire chiarimenti in ordine ai seguenti profili interpretativi e applicativi:

1. Precisazione sulla nozione di "tecnologia prodotta" e sulla titolarità dei diritti

Considerato che, in senso tecnico, le tecnologie non si producono bensì si utilizzano per produrre beni o servizi, si chiede se l'espressione *«tecnologie prodotte da aziende aventi la propria sede centrale rispettivamente in Italia, nell'Unione europea o in un Paese aderente alla NATO»* debba intendersi come "tecnologie i cui diritti di proprietà intellettuale e/o industriale siano nella legittima titolarità di un'impresa con sede centrale" nei predetti ambiti territoriali.

2. Definizione di "sede centrale"

Si chiede infine di precisare se per "sede centrale" debba intendersi la sede legale dell'azienda, come risultante dai pubblici registri, ovvero se ci si riferisca ad altro concetto (ad es. sede effettiva o amministrativa).

Risposta

Si veda la II Errata Corrige ai punti B.4 e B.5.

153. DOMANDA

In relazione al capitolato tecnico ID 2697 VDS3 siamo con la seguente a chiedere di confermare o specificare che anche per il Video Management System (VMS), così come per le telecamere, rappresenti requisito minimo obbligatorio "tecnologia italiana o di Paese appartenente all'Unione europea o di Paesi aderenti all'Alleanza atlantica (NATO) intendendo come tale, tecnologia prodotta da aziende aventi la propria sede centrale rispettivamente in Italia, nell'Unione europea o in un paese aderente all'Alleanza atlantica (NATO).

Chiarimenti – II Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

Risposta

Non si conferma. Il requisito ID 1.1 riguarda le sole telecamere multibrand.

154. DOMANDA

Con riferimento a quanto riportato nel Capitolato d'Oneri, Tabella 15 pag. 66 di 135, si chiede conferma se nel caso di prodotti offerti da aziende non direttamente produttrici e che hanno un codice ATECO (o equivalente nel caso di aziende non italiane) che non include la produzione, verrà considerato, ai fini della valutazione, il paese dell'azienda che fornisce il prodotto o il paese dell'effettivo produttore delle telecamere.

Risposta

Supponendo che il quesito faccia riferimento al requisito ID 1.1, si veda la II Errata Corrige ai punti A.12, B.4 e B.5.

155. DOMANDA

In riferimento alla Tabella 15 (pagina 66 di 135) del Capitolato d'Oneri, si richiede di precisare se, ai fini del rispetto del requisito indicato al punto 1.1 – che fa riferimento alla Legge n. 90 del 28 giugno 2024 – possano essere considerate ammissibili anche soluzioni tecnologiche fornite da produttori appartenenti a Paesi extra UE e non membri della NATO, ma che abbiano stipulato accordi di cooperazione con l'Unione Europea o con la NATO, secondo quanto previsto dall'articolo 14 della suddetta legge. In caso di risposta positiva, si chiede altresì di chiarire se la copia di quanto presente su fonti ufficiali on-line – quali i siti istituzionali dell'Unione Europea o della NATO – possa essere ritenuta valida ai fini della verifica della conformità al requisito richiesto.

Risposta

Si veda la II Errata Corrige ai punti A.12, B.4 e B.5.

156. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri par 17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica criterio 33.1 pag. 107 e pag. 109

Testo1 (pag. 107): "...L'offerente si impegna ad adottare entro 3 (tre) mesi decorrenti dalla stipula dell'Accordo Quadro una modalità di lavoro agile (Smart working o lavoro da remoto) per la quota della propria popolazione aziendale effettivamente eleggibile allo smart working, ossia quella potenzialmente in grado di svolgere le proprie attività lavorative in modalità agile. Si precisa che:

-;

- in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete l'impegno all'adozione della/delle misura/misure deve essere assunto da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata"

Testo 2 (pag. 109) "Il punteggio è assegnato:

• ...in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete, se la modalità è adottata con riferimento al complesso della popolazione aziendale delle imprese che eseguiranno almeno il 51% delle prestazioni;"

Chiarimenti – Il Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

Domanda: si chiede di confermare che nel caso di un RTI con, ad esempio, due operatori che hanno una quota di partecipazione rispettivamente pari al 70% e al 30% è sufficiente che, per poter indirizzare il punteggio premiale previsto da criterio 33.1, l'impegno all'adozione della modalità di lavoro agile possa essere assunto solo dal partecipante con la quota del 70%.

Risposta

Si veda la II Errata corregge al punto A.18.

157. DOMANDA

Documenti: Capitolato d'oneri VDS3, Par. 17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, pag. 65, Criterio 1- Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (L. 90 del 28/06/2024); Capitolato Tecnico VDS3, Par. 2.3.3 Descrizione delle Telecamere di rete di tipo IP e requisiti comuni, pag.29

Testo: Con riferimento ai seguenti testi:

Capitolato d'oneri

Offerta di telecamere con tecnologia italiana o di Paesi appartenenti all'Unione europea o di Paesi aderenti all'Alleanza atlantica (NATO):

- Offerta di 1 brand IT/UE/NATO coeff. 0,5
- Offerta di 2 brand IT/UE/NATO coeff. 1

Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà inviare nei "Documenti a comprova", adeguata documentazione atta a comprovare la localizzazione della sede legale del produttore (stralcio della visura della Camera di Commercio o documentazione equivalente).

Capitolato tecnico

I brand offerti dal Concorrente saranno oggetto di valutazione come indicato nella tabella seguente e nel Capitolato d'oneri, dove per "tecnologia italiana o di Paese appartenenti all'Unione europea o di Paesi aderenti all'Alleanza atlantica (NATO)" si intendono tecnologie prodotte da aziende aventi la propria sede centrale rispettivamente in Italia, nell'Unione europea o in un paese aderente all'Alleanza atlantica (NATO).

Domanda: Si chiede di confermare che con il termine "Tecnologia prodotta", si intenda la telecamera il cui assemblaggio dei componenti elementari e l'installazione del firmware (con il quale in seguito è avvenuta la qualifica Onvif), sia stato effettuato in Italia o in paesi appartenenti all'UE o in paesi aderenti alla NATO. Altrimenti si chiede di specificare chiaramente cosa si intende con "tecnologia prodotta".

Risposta

Si veda la II Errata corregge ai punti A.12, B.4 e B.5.

158. DOMANDA

Documenti: Capitolato d'oneri VDS3, Par. 17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, pag. 65, Criterio 1- Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (L. 90 del 28/06/2024); Capitolato Tecnico VDS3, Par. 2.3.3 Descrizione delle Telecamere di rete di tipo IP e requisiti comuni, pag.29

Testo: Con riferimento ai seguenti testi:

Capitolato d'oneri

Chiarimenti – II Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

Offerta di telecamere con tecnologia italiana o di Paesi appartenenti all'Unione europea o di Paesi aderenti all'Alleanza atlantica (NATO):

- Offerta di 1 brand IT/UE/NATO coeff. 0,5
- Offerta di 2 brand IT/UE/NATO coeff. 1

Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà inviare nei “Documenti a comprova”, adeguata documentazione atta a comprovare la localizzazione della sede legale del produttore (stralcio della visura della Camera di Commercio o documentazione equivalente).

Capitolato tecnico

I brand offerti dal Concorrente saranno oggetto di valutazione come indicato nella tabella seguente e nel Capitolato d'oneri, dove per “tecnologia italiana o di Paese appartenenti all'Unione europea o di Paesi aderenti all'Alleanza atlantica (NATO)” si intendono tecnologie prodotte da aziende aventi la propria sede centrale rispettivamente in Italia, nell'Unione europea o in un paese aderente all'Alleanza atlantica (NATO).

Domanda: In riferimento a quanto indicato nella documentazione di gara in merito alla sede del produttore (“legale” nel Capitolato d'oneri e “centrale” nel Capitolato tecnico), si chiede di specificare a quale delle due bisogna fare riferimento nella documentazione di comprova richiesta. Nel caso in cui la localizzazione fosse riferita alla sede centrale del produttore, si chiede di chiarire quale potrebbe essere un'adeguata documentazione di comprova.

Risposta

Si veda la II Errata corrige ai punti A.12, B.4 e B.5.

159. DOMANDA

Documenti: Capitolato d'oneri VDS3, Par. 17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, pag. 65, Criterio 1- Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (L. 90 del 28/06/2024)

Testo: Capitolato d'oneri

Offerta di telecamere con tecnologia italiana o di Paesi appartenenti all'Unione europea o di Paesi aderenti all'Alleanza atlantica (NATO):

- Offerta di 1 brand IT/UE/NATO coeff. 0,5
- Offerta di 2 brand IT/UE/NATO coeff. 1

Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà inviare nei “Documenti a comprova”, adeguata documentazione atta a comprovare la localizzazione della sede legale del produttore (stralcio della visura della Camera di Commercio o documentazione equivalente).

Domanda: Si chiede di specificare se la proposta di una telecamera di un produttore che abbia la sede legale in Italia/UE/Nato, ma la produzione fuori dall'Italia/UE/Nato, possa essere ritenuto valido al fine di ottenere il punteggio migliorativo associato al Criterio 1 - Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (L. 90 del 28/06/2024).

Risposta

Si veda la II Errata corrige ai punti A.12, B.4 e B.5.

160. DOMANDA

Documenti: Capitolato d'oneri VDS3, Par. 17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, pag.66,

Chiarimenti – II Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

Testo: Criterio 1- Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (L. 90 del 28/06/2024)

Domanda: Con riferimento alla Tabella 15 del documento “Capitolato d’Oneri”, si chiede di chiarire se, ai fini del rispetto del requisito di cui al punto 1.1 – che richiama la Legge n. 90 del 28 giugno 2024 – possano ritenersi ammissibili anche soluzioni tecnologiche proposte da produttori aventi sede in Paesi extra UE e non appartenenti alla NATO, ma che abbiano sottoscritto accordi di cooperazione con l’Unione Europea o con la NATO, come previsto dall’articolo 14 della legge sopra citata.

Qualora la risposta fosse affermativa, si domanda inoltre se la documentazione tratta da fonti ufficiali on-line – ad esempio i siti istituzionali dell’Unione Europea o della NATO – possa essere considerata valida ai fini della verifica della conformità al requisito in oggetto.”

Risposta

Si veda la II Errata corrige ai punti A.12 e B.5.

161. DOMANDA

Premesso che il § 16 “Contenuto dell’Offerta economica” del Disciplinare di Gara dispone “Il concorrente inserisce per ogni singolo lotto a Sistema, nella busta economica indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione: - [...] solo ove il CCNL applicato dall’OE sia diverso da quello richiesto al paragrafo 3 – dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato dall’operatore economico e relativa documentazione probatoria”

Considerato che:

- l’art. 11 comma 4 del dlgs 36/2023 dispone “prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti o gli enti concedenti acquisiscono [...] la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110 (offerte anormalmente basse)”
- l’art. 110 “Offerte anormalmente basse” prevede che l’operatore economico disponga di “*un termine non superiore a quindici giorni*” per formulare le proprie giustificazioni e l’eventuale documentazione probatoria
- la verifica dell’equivalenza del CCNL, e la relativa presentazione della documentazione probatoria, costituiscono una fase successiva all’apertura dell’offerta e sono funzionali alla verifica della sua congruità, non alla sua validità formale.

Stante quanto sopra, si chiede di confermare che, qualora un operatore rilasci una “dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato dall’operatore economico” la documentazione probatoria possa essere legittimamente presentata successivamente all’apertura delle offerte secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 110 D.Lgs. 36/2023.

Risposta

Si conferma, fermo che la documentazione potrà comunque essere offerta già in sede di partecipazione. Si faccia in ogni caso riferimento alla II Errata corrige al punto A.5.

Chiarimenti – II Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000

ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

162. DOMANDA

Considerando l'attuale indisponibilità sul mercato di prodotti Hiperlan2 e volendo proporre un'alternativa in linea con gli standard globali IEEE 802.11ac/ax (OFDM), si chiede quindi l'autorizzazione a cambiare il prodotto Hiperlan2 con un prodotto (RouterOS) che rispecchi lo standard globale IEEE 802.11ac/ax (OFDM) o si attendono indicazioni sul prodotto su cui si è basato il capitolato.

Risposta

Si veda la II Errata corrige al punto B.7.

163. DOMANDA

Documenti: Capitolato Tecnico, Par. 2.3 Beni, pag. 24, Par. 2.3.8.1. VMS Appliance Base (VMS_APP_B), Par. 2.3.8.2. VMS Appliance Avanzata (VMS_APP_A)

Testo: *In ordine alle caratteristiche di funzionamento queste devono garantire l'operatività degli apparati in condizioni climatiche che prevedano temperature comprese tra 0 e 40 gradi centigradi e percentuale di umidità relativa oscillante tra il 10% e l'80% non in condensa, a meno di requisiti maggiormente stringenti specificati per i singoli elementi.*

Domanda: Si chiede di confermare che tale requisito possa non essere considerato valido per gli apparati di tipo appliance VMS i quali operano all'interno di locali tecnici/data center/centri operativi.

Le specifiche tecniche richieste per le appliance VMS nei requisiti minimi e migliorativi (tabelle 41 e 42 del capitolato tecnico) richiedono prestazioni che possono essere garantite da appliance di classe server enterprise che operano in un range operativo sopra i 5° per ovvie ragioni di condensa.

Si chiede pertanto di confermare che il requisito non sia applicabile agli apparati Appliance VMS, ma solo al resto dei beni anche in virtù dei requisiti della macchina appliance VMS riportati nei paragrafi citati del capitolato tecnico.

Risposta

Si veda la II Errata corrige al punto B.1.

164. DOMANDA

Si chiede di confermare se la dichiarazione di impegno ad applicare il CCNL C064 di cui al paragrafo 3 del Capitolato d'Oneri si ritenga soddisfatta ove l'operatore economico si impegni ad affidare in subappalto le attività diverse dalla fornitura di beni e servizi ad aziende che applicano o si impegnano ad applicare il contratto collettivo nazionale C064.

In caso affermativo, si chiede di confermare che operativamente il concorrente dichiarerà a sistema il CCNL che adotta (ad esempio il contratto K411), e alleggerà nella busta economica la dichiarazione di impegno di cui sopra, sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore firmatario della gara.

Risposta

Non si conferma. Infatti, l'art. 11, comma 3, prevede che siano gli operatori economici, in sede di gara, a indicare eventualmente il differente CCNL da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente.

A sua volta, in fase esecutiva, l'art. 119, comma 12, del Codice prevede che *“Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale,*

Chiarimenti – Il Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente.”.

Si faccia in ogni caso riferimento alla II Errata corregge al punto A.5.

165. DOMANDA

Si chiede di confermare che al fine del rilascio della Dichiarazione di impegno ad applicare il CCNL C064 indicato nel paragrafo 3 del Capitolato d'Oneri, è sufficiente che il Concorrente rilasci una Dichiarazione con cui attesta che applicherà ai propri dipendenti che eseguiranno le prestazioni previste dall'Accordo Quadro e ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto, le stesse tutele economiche e normative del CCNL C064.

In caso affermativo, si chiede di confermare che operativamente il concorrente dichiarerà a sistema il CCNL che adotta, ad esempio il contratto K411 e alleggerà nella busta economica la dichiarazione di impegno di cui sopra, sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore firmatario della gara.

Risposta

Come riportato al par. 16 del Capitolato d'Oneri, solo ove il CCNL applicato dall'OE sia diverso da quello richiesto al paragrafo 3, il Concorrente dovrà presentare in offerta economica la Dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato dall'operatore economico e relativa documentazione probatoria. Si conferma inoltre, che il Concorrente dichiarerà a sistema il CCNL che adotta.

Si faccia in ogni caso riferimento alla II Errata corregge al punto A.5.

166. DOMANDA

Nel caso in cui il concorrente sia un RTI all'interno del quale è presente una società di ingegneria ex art 66 c. 1 lettera c del CCP che svolgerà unicamente i servizi di progettazione si chiede di confermare che:

1. Il membro società di ingegneria non deve rendere alcuna dichiarazione di equivalenza ovvero di impegno ad applicare il CCNL C064 prevista dal bando di gara in quanto, come detto, eseguirà unicamente le attività di progettazione non incluse nel costo della manodopera di cui al par 3. del capitolato d'Oneri pag. 22 trattandosi di attività di natura intellettuale;
2. Al solo membro società di ingegneria, non si applichi la richiesta del possesso del requisito minimo della certificazione ISO EN 27001:2013 di cui al par 2.3.12. dal Capitolato tecnico pag. 75 che invece dovrà essere posseduto da tutti gli altri membri dell'RTI come previsto del Capitolato d'Oneri par. 17 pag. 110.

Risposta

Con riferimento al primo quesito, si conferma.

Con riferimento al secondo quesito si veda la II Errata corregge al punto A.5.

167. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri New, par. 3 (pag. 23)

“Il contratto collettivo applicato è il Metalmeccanico, codice univoco n. C064.”

DOMANDA: Premesso che la richiesta riveste carattere di urgenza essendo il chiarimento fondamentale per l'operatore economico per effettuare un'offerta economicamente vantaggiosa che tenga conto degli effettivi costi della manodopera e di cui è necessario dare evidenza in fase di presentazione dell'offerta nel caso di ribasso rispetto ai valori stimati dalla stazione appaltante.

Chiarimenti – II Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

Con riferimento al CCNL Metalmeccanico C064 indicato nel Capitolato d'Oneri della Gara si segnala che le figure professionali indicate nel dettaglio del calcolo dell'effort stimato per la realizzazione dei servizi richiesti (livelli C2-C3, livelli C3-B1) sono relative al CCNL Metalmeccanico C011 e non al CCNL C064 nel quale invece le figure professionali di riferimento sono classificate dal livello 1 al livello 9.

Si chiede pertanto di confermare che il CCNL da applicare è il CCNL C011.

Risposta

Si veda la II Errata Corrigere al punto A.5.

168. DOMANDA

DOCUMENTO: Capitolato d'Oneri New, par. 3 (pag. 23)

"...Il contratto collettivo applicato è il Metalmeccanico, codice univoco n. C064."

DOMANDA: Premesso che la richiesta riveste carattere di urgenza essendo il chiarimento fondamentale per garantire la partecipazione alla gara dell'operatore economico, tenuto conto che i contratti codici C011 e C064 appartengono allo stesso settore contrattuale "C01 – settore metalmeccanico e installazione di impianti", considerando che l'operatore può dichiarare l'equivalenza al settore C01 e al contratto codice C011, si chiede di confermare che la dichiarazione di equivalenza al settore contrattuale "C01" possa essere considerata sufficiente per attestare anche l'equivalenza al contratto codice C064.

Risposta

Si faccia riferimento alla risposta alla domanda n. 134 e alla II Errata corregge al punto A.5.

169. DOMANDA

In relazione agli apparati di connettività wireless, considerando che lo standard Hiperlan2 è stato rilasciato agli inizi degli anni 2000 e quindi attualmente superato da nuovi standard e che, proprio per i motivi precedenti, il mercato offre una limitata disponibilità di prodotti con questa caratteristica, si chiede se sia possibile proporre uno standard alternativo, sempre in linea con l'IEEE 802.11ac/ax (OFDM), come ad esempio "RouterOS".

Risposta

Si veda la II Errata corregge al punto B.7.

170. DOMANDA

Riferimenti: ID 2697 VDS3 - Capitolato oneri New, 17.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica, pag.66, Criterio 1; Legge 90 del 28 giugno 2024 - cyber sicurezza, Art.14, comma 1;

Testo: art.14, comma 1

1. *Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, previo parere del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, ... omissis ... sono individuati, per specifiche categorie tecnologiche di beni e servizi informatici, gli elementi essenziali di cybersicurezza che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tengono in considerazione nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici nonché i casi in cui, per la tutela della sicurezza nazionale, devono essere previsti criteri di premialità per le proposte o per le offerte che contemplino l'uso di tecnologie di*

Chiarimenti – Il Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

cybersicurezza italiane o di Paesi appartenenti all'Unione europea o di Paesi aderenti all'Alleanza atlantica (NATO) o di Paesi terzi individuati con il decreto di cui al presente comma tra quelli che sono parte di accordi di collaborazione con l'Unione europea o con la NATO in materia di cybersicurezza, protezione delle informazioni classificate, ricerca e innovazione.

... ommissis ...

Domanda:

Con riferimento al Criterio 1 del capitolato d'oneri relativo alle Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici (L. 90 del 28/06/2024) e suoi sub-criteri di seguito riportati:

Offerta di telecamere con tecnologia italiana o di Paesi appartenenti all'Unione europea o di Paesi aderenti all'Alleanza atlantica (NATO):

- Offerta di 1 brand IT/UE/NATO coeff. 0,5
- Offerta di 2 brand IT/UE/NATO coeff. 1

Ai fini del conseguimento del punteggio, il Concorrente dovrà inviare nei "Documenti a comprova", adeguata documentazione atta a comprovare la localizzazione della sede legale del produttore (stralcio della visura della Camera di Commercio o documentazione equivalente).

Si chiede di specificare se possa essere considerata valida al fine dell'ottenimento del punteggio premiale la proposta di una tecnologia appartenente a Paesi terzi che sono parte di accordi di collaborazione con la NATO in materia di cybersicurezza, come da articolo 14 comma 1 della L. 90 del 28/06/2024 citata nel criterio di valutazione.

Risposta

Si conferma e si veda la II Errata corrige ai punti A.12 e B.5.

171. DOMANDA

In relazione ai chiarimenti pervenuti, si chiede di confermare che, qualora il requisito di progettazione sia soddisfatto scegliendo l'opzione 4.a della domanda di partecipazione, nello specifico:

a) eseguirà i servizi di progettazione:

in proprio, essendo in possesso di attestazione SOA in corso di validità, che attesti la qualificazione per progettazione e costruzione nella categoria OS5 per le classifiche indicate al par. 6.3, lett. f) e in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui al par. 6.2, lett. d1) o d2) e che il proprio staff tecnico è in possesso dei requisiti generali di cui al par. 5 e di quelli di idoneità professionale per la progettazione di cui al par. 6.1, lett.

a) e b);

non debbano esser indicati i nominativi dei progettisti al punto 4.c. e di conseguenza non debba essere compilato il DGUE da parte dello staff interno.

Risposta

Non si conferma.

172. DOMANDA

Con riferimento alla seguente previsione "Costituiscono mezzo idoneo per le predette verifiche"

2) documentazione tecnica ufficiale del produttore dell'apparecchiatura contenente i dati di fabbrica (quali datasheet, ovvero schede tecniche ufficiali del produttore dell'apparecchiatura), sottoscritta digitalmente da

Chiarimenti – Il Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

persona dotata di poteri idonei a rappresentare il produttore (e per la cui verifica si chiede di produrre documentazione a supporto);

1. si chiede di voler confermare che è consentito sia da parte di un soggetto appartenente all' UE sia da parte di un soggetto extra UE, di avvalersi della facoltà concessa dal DPR 445/2000 artt. 46 e 47 di attestare stati, fatti e qualità dei quali il dichiarante è a diretta conoscenza (ivi incluso l'idoneità dei propri poteri di rappresentanza)
2. si chiede di confermare che l'autocertificazione del dichiarante attestante l'idoneità dei poteri per impegnare il soggetto rappresentato, è modalità sufficiente per comprovare l'idonea dei propri poteri di rappresentanza, senza la necessità di produrre ulteriore documentazione a comprova.

Risposta

Si conferma ad entrambi i quesiti.

173. DOMANDA

Con riferimento alla risposta al Chiarimento n°131, si chiede di voler confermare che è consentito sia da parte di un soggetto appartenente all' UE sia da parte di un soggetto extra UE di produrre Certificati emessi in lingua inglese dalla equivalente Camera di Commercio del paese di residenza del soggetto.

Risposta

Fermo restando che il quesito non è chiaro, si rimanda alla *lex specialis* in particolare ai par. 12.1 e 15.2.

174. DOMANDA

Capitolato d'Oneri new, par. 6.1 e 6.2

In riferimento alle disposizioni di cui al Capitolato d'Oneri aggiornato, paragrafo 6.1 lett. a) e b) e par. 6.2 lett. d1) o d2), e tenuto conto delle previsioni contenute al par. 4 "limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti" si chiede di:

- confermare la possibilità da parte un operatore economico, partecipante sotto forma di Costituendo RTI e in possesso in proprio di tutti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti per la progettazione, di utilizzare comunque del supporto di ulteriori soggetti professionisti esterni per le attività di progettazione, anche in assenza di avvalimento e senza necessità di inserirli nel RTI, ma in qualità di collaboratori tecnici (es. tecnici a partita iva), adeguatamente e direttamente contrattualizzati, inserendo i nominativi dei professionisti esterni nell'Allegato Domanda di partecipazione, punto 4 lett. c).
- confermare la possibilità di partecipazione in cui un RTI si avvalga di una configurazione mista, ad esempio composta da: 4 progettisti interni (dipendenti della società di RTI che dichiara anche il possesso di tutti i requisiti di partecipazione riferiti alla progettazione) e di 2 progettisti esterni (ossia soggetti non facenti parte del RTI, incaricati in fase esecutiva delle attività progettuali, adeguatamente contrattualizzati anche con contratti a partita iva).
- chiarire se per i progettisti esterni così coinvolti – in qualità di meri esecutori dell'attività di progettazione – il possesso dei requisiti di ammissibilità sia limitato ai soli par. 5 e 6.1 lett. b) e non anche il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria relativo alla progettazione di cui al par. 6.2 lett. d1) ovvero d2).

Risposta

Fermo restando quanto indicato al quesito n. 2 della I tranche, si conferma.

Chiarimenti – II Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

175. DOMANDA

In relazione al criterio di valutazione premiale n°1 (offerta di telecamere con tecnologia italiana o di Paesi appartenenti all'Unione Europea o di Paesi aderenti all'Alleanza atlantica-NATO), si chiede conferma dell'applicazione, nell'ambito della gara in oggetto, di quanto previsto dal D.P.C.M. del 30/04/2025 - "Disciplina dei contratti di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici e della sicurezza nazionale (25A02717)" pubblicato nella G.U n.102 del 5-5-2025. In particolare:

- se si applica nella disciplina di gara quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del suddetto D.P.C.M. per l'assegnazione dei criteri premiali "previa analisi dell'elenco di tutti i componenti di fabbricazione del prodotto o delle infrastrutture impiegate per erogare un servizio (cosiddetto B.O.M. - Bill of materials) presentato in sede di proposta o offerta" dagli operatori economici;
- se quindi occorre presentare, in sede di formulazione della proposta alla gara, anche il B.O.M. delle telecamere proposte come Brand 1 e Brand 2 o se tale documento sarà richiesto nella successiva fase di valutazione dell'offerta.
- se si applica nella disciplina di gara quanto previsto dall'articolo 1 comma 1, lettera d) ed articolo 5 del suddetto D.P.C.M., potendo considerare nella proposta di gara anche produttori di telecamere con propria sede centrale nei paesi terzi indicati nell'allegato 3 al suddetto D.P.C.M..

Risposta

Si veda la II Errata corrige ai punti A.1, B.3, B.4 e B.5.

176. DOMANDA

Nel caso in cui si partecipi a più lotti, con la possibilità di aggiudicarsene al massimo due, è consentito indicare due diversi progettisti per ciascun lotto, in modo tale che – qualora si ottengano due aggiudicazioni – ciascun progettista risulti assegnato a un lotto differente?

Risposta

Si conferma.

177. DOMANDA

Rif. Capitolato tecnico nei paragrafi 2.3.8, e 2.3.12, capitolato d'oneri §15.2.

A seguito delle recenti evoluzioni internazionali relative alla gestione delle vulnerabilità informatiche, sono emerse criticità legate alla sostenibilità finanziaria e organizzativa del programma CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) che attualmente utilizza il modello CNA (CVE Numbering Authority). Tali problematiche potrebbero infatti comportare cambiamenti significativi nell'architettura di numerazione e certificazione delle vulnerabilità, mettendo in discussione la continuità e la disponibilità della certificazione CNA attualmente utilizzata come requisito tecnico di partecipazione.

A oggi, infatti, risulta non più possibile per nuovi brand avviare il processo di accreditamento come CNA, circostanza che di fatto limita la concorrenza e impedisce l'accesso al mercato di fornitori tecnologici che, pur rispondendo ai requisiti tecnici e di sicurezza richiesti, non possono ottemperare a tale obbligo per cause non imputabili. Si richiede pertanto conferma in merito alla possibilità di rivedere o superare il requisito, eventualmente sostituendolo con altri criteri equivalenti di comprovata affidabilità.

Chiarimenti – II Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare se il requisito obbligatorio del possesso della certificazione CNA, previsto dal Capitolato d'Oneri per i brand offerti, possa essere considerato non più cogente ovvero suscettibile di rivalutazione.

Risposta

Non si conferma.

178. DOMANDA

Con riferimento a quanto previsto al paragrafo 15.2 del Capitolato d'Oneri, relativo alla presentazione della documentazione a comprova della verifica tecnica, si chiede di voler confermare la possibilità che la documentazione a comprova del possesso delle certificazioni ISO richieste per i brand, possa essere prodotta in lingua inglese, trattandosi di documentazione standard frequentemente rilasciata da enti di certificazione in questa forma.

Risposta

Si conferma.

179. DOMANDA

Alla luce del chiarimento n. 6 essendo l'operatore economico partecipante in possesso di attestazione SOA qualificata alla progettazione per classifica V, sufficiente dunque al soddisfacimento dei requisiti relativi a tutti i 6 lotti ma con uno staff tecnico di progettazione composto da solo 2 unità idonee all'esecuzione del servizio, si voglia confermare che gli ulteriori soggetti incaricati alla progettazione, diversi dal soggetto n. 1, non debbano necessariamente essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al punto g.2 lett. d1) e d2), o se possano soddisfarli anche solo in quota parte.

Risposta

Si conferma.

180. DOMANDA

Alla luce del chiarimento n. 6 si voglia confermare che, dovendo l'operatore economico individuare almeno 1 progettista diverso per ciascun lotto, possa essere indicato per ciascun lotto un ventaglio di soggetti incaricati per l'espletamento del servizio di progettazione che nell'ambito del/dei contratto/i di avvalimento o anche nell'ambito del proprio staff tecnico interno che raggiunga il numero minimo di professionisti richiesti in funzione al numero dei lotti a cui si partecipa. Di conseguenza, si voglia confermare che ciascun contratto di avvalimento che incarichi anche un solo professionista possa essere stipulato per più di un lotto e non vincolato ad un unico singolo lotto.

Risposta

Si conferma.

181. DOMANDA

Con riferimento al punto 14.1 del Capitolato *"I soggetti indicati in qualità di progettisti dovranno, a loro volta, produrre il DGUE di cui al successivo par. 14.2, compilato nelle parti di interesse"* si prega di confermare che nel caso in cui i progettisti (di cui vengono comunque indicati i nominativi nella Domanda di Partecipazione ed allegate le Polizze Progettista) siano dipendenti dell'azienda esecutrice, non è richiesto che tali soggetti compilino e firmino eDGUE sul sito www.acquistinretepa.it

Chiarimenti – Il Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

Risposta

Non si conferma e si veda la II Errata corrige al punto A.11.

182. DOMANDA

Rif. Capitolato tecnico nei paragrafi 2.3.8, e 2.3.12, capitolato d'oneri §15.2.

In riferimento ai requisiti minimi e migliorativi previsti per i prodotti offerti, si chiede di confermare che, qualora per motivi organizzativi un brand tecnologico sia organizzato a livello mondiale in più società e/o Business Unit del gruppo per la produzione e commercializzazione dei prodotti, le certificazioni e le dichiarazioni possono essere rese indifferentemente da una o più società controllate o consociate del gruppo.

Risposta

Fermo restando che il quesito non è chiaro, in ogni caso le dichiarazioni e le certificazioni devono essere rese e prodotte secondo le modalità di cui al par. 15.2 del Capitolato d'Oneri. Si rimanda inoltre alle risposte ai quesiti n. 194 e 195.

183. DOMANDA

Con riferimento alla risposta al quesito n° 91, si chiede:

- a) di voler chiarire quali sono nell'ambito dell'oggetto dell'appalto le attività per le quali è necessaria l'iscrizione al RAEE da parte del concorrente.
- b) di voler confermare che l'iscrizione al RAEE da parte del concorrente potrà avvenire anche a seguito dell'aggiudicazione nel termine previsto dal paragrafo 24.1 del Capitolato d'Oneri e pertanto che non è obbligatorio il possesso del requisito suddetto entro il termine di presentazione dell'Offerta.

Risposta

Con riferimento al primo quesito, si rimanda a quanto previsto al par. 2.5.3 del Capitolato Tecnico.

Con riferimento al secondo quesito, si conferma.

184. DOMANDA

In considerazione che nel capitolato d'oneri della procedura aperta per l'affidamento di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni - ID 2697:

- al paragrafo 3, pag. 23 viene esplicitamente indicato che: "Il contratto collettivo applicato è il Metalmeccanico, codice univoco n. C064"
- che sempre al capitolo 3 pagg. 22 e 23 viene detto che: "L'importo posto a base d'asta di ciascun lotto comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato pari a (e che tali costi sono) calcolati sulla base: dei costi medi orari derivanti dalle tabelle ministeriali relative al CCNL Metalmeccanico, codice univoco n. C064, in base alla figura professionale impiegata."

Considerato che il CCNL C064 è il CCNL per i dipendenti delle piccole e medie imprese metalmeccaniche e di installazione di impianti firmato per parte datoriale da CIFA talia e per parte sindacale da CONFSAI, come indicato da INPS e CNEL: https://servizi2.inps.it/docallegati/Mig/Prestazioni_e_servizi/Uniemens-Aziende-Private/CodContrUniemens_AzConDip.xlsx

Chiarimenti – II Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

Considerato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica le tabelle ministeriali per il settore metalmeccanico in riferimento al CCNL per l'industria metalmeccanica e della installazione di impianti stipulato tra Federmeccanica, Assital, FIM-CISL, FIOM CGIL e UILM-UIL codice C011, vedi da ultimo il decreto direttoriale del 22 novembre 2024: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita-rapporti-di-lavoro-e-relazioni-industriali/focus/decreto-direttoriale-n.-73-del-22>

ma anche:

Analisi economiche e costo del lavoro | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

E:

Settore metalmeccanico-industria | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Tutto ciò premesso si domanda se il riferimento del paragrafo 3, pag. 23: "Il contratto collettivo applicato è il Metalmeccanico, codice univoco n. C064" sia da considerare un refuso e sia da leggere come: "Il contratto collettivo applicato è il Metalmeccanico, codice univoco n. C011".

Risposta

Si veda la II Errata Corrige al punto A.5.

185. DOMANDA

Con riferimento al paragrafo 24.1 del Capitolato d'Oneri, si richiede un chiarimento in merito alla prescrizione relativa all'iscrizione al Registro AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) da parte del concorrente/distributore/produttore.

Si evidenzia che tale iscrizione è un obbligo normativo previsto esclusivamente per i produttori di AEE, ossia coloro che immettono direttamente sul mercato apparecchiature elettriche o elettroniche con il proprio marchio. Diversamente, gli operatori economici che agiscono come distributori o fornitori di servizi, senza immettere AEE sul mercato nazionale a proprio nome, non risultano soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro AEE. Pertanto, si chiede:

1. di confermare che, ai fini della verifica del requisito, sia ritenuto sufficiente produrre evidenza dell'iscrizione al RAEE da parte dei produttori o distributori di cui il RTI intende avvalersi in fase esecutiva;
2. di valutare l'eliminazione del requisito di iscrizione al RAEE per i soggetti partecipanti che non rivestano la qualifica di produttore o distributore ai sensi del D.Lgs. 49/2014, per evitare una restrizione ingiustificata della concorrenza e garantire la più ampia partecipazione alla gara.
3. di chiarire se l'aggiudicatario, per garantire la corretta esecuzione delle attività di smaltimento, debba provvedere in nome e per conto della Stazione Appaltante.

Risposta

Con riferimento al primo quesito, si conferma.

Con riferimento al secondo quesito, non si conferma.

Con riferimento al terzo quesito, si chiarisce che l'attività di smaltimento va operata in nome e per conto dell'Amministrazione contraente.

186. DOMANDA

Alla luce delle risposte ai quesiti che sono pervenute, si chiede di chiarire quali siano le modalità ammissibili di esecuzione dei servizi di progettazione in caso di avvalimento, quando, cioè, i requisiti di progettazione sono prestati da un'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 104, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

Chiarimenti – II Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

In particolare, si fa riferimento alla risposta al quesito n. 2 e alla risposta al quesito n. 129.

Il primo riporta "in caso di avvalimento, l'esecuzione dei servizi di progettazione oggetto dell'appalto (relativamente ai quali sia stato richiesto il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento) debba essere compiuta direttamente dall'impresa ausiliaria".

Il secondo afferma che tutte le prestazioni, incluse quelle relative ai servizi, sono "principali" e che quindi anche il servizio di progettazione è soggetto al subappalto del 49%.

Si chiede, quindi, come possa un'impresa ausiliaria svolgere direttamente l'intero servizio di progettazione (per il quale sia stato richiesto il possesso dei requisiti), se quest'ultimo può essere subappaltato solo per il 49%.

Senza considerare il fatto che risulta particolarmente complesso da un punto di vista tecnico per la tipologia di attività, suddividere e affidare quella che di fatto è un'unica progettazione a due soggetti distinti.

Si evidenzia inoltre che essendo la procedura in oggetto un appalto misto, fa fede l'art. 180 del codice il cui comma 4 afferma "nel caso in cui i contratti misti prevedano sia una concessione di servizi, che un contratto di fornitura, l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture". Nel caso specifico, quindi, i servizi di progettazione non rientrerebbero in un'attività principale.

Risposta

Fermo restando che la disciplina dell'appalto misto è quella di cui all'art. 14, comma 18, del Codice, vale quanto segue:

- la risposta al quesito n. 129 non riporta quanto indicato nel presente quesito. Le prestazioni oggetto dell'appalto sono, infatti, tutte principali in termini funzionali (il valore economico stimato delle forniture, superiore a quello delle altre prestazioni ricomprese nel presente appalto misto, vale a caratterizzare tale componente come "principale", unicamente, ai fini dell'individuazione delle disposizioni applicabili) e non viene in rilievo il concetto di "lavorazioni relative alla categoria prevalente" proprio perché non si tratta di un "appalto di lavori" nel senso testé illustrato; pertanto, non vi è alcun limite percentuale al subappalto relativamente alle singole prestazioni, fermo restando che non può essere affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni;
- in caso di avvalimento vale la regola di cui all'art. 104, comma 3, del Codice secondo cui *"Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto"*.

187. DOMANDA

Alla luce delle risposte ai quesiti che sono pervenute ed in particolare:

- quanto affermato nella risposta al quesito n. 2, dove si precisa che l'oggetto principale dell'appalto è rappresentato dalle forniture (e da ciò discenderebbe l'inapplicabilità della disciplina dell'appalto integrato e della figura del progettista indicato);
- e quanto affermato nella risposta al quesito n. 129 ove si ribadisce che tutte le prestazioni, incluse quelle relative ai servizi, sono "principali" e che non vi è distinzione tra prestazioni principali e secondarie.

Chiarimenti – Il Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

22 di 26

si chiede di chiarire quale sia la prestazione prevalente ai fini dell'art. 119 del Codice (e dell'eventuale applicazione del limite del 49% al subappalto), e quale sia la logica seguita nell'asserire che tutte le attività sono "principali", pur ritenendo le "forniture" prevalenti ai fini dell'individuazione del tipo di appalto.

Risposta

Si veda la risposta al quesito n. 186.

188. DOMANDA

Con riferimento a pag. 64 capitolato tecnico punto XXVI: "*la cifratura dei video registrati/archiviati con algoritmi sicuri (almeno AES256)*". Si conferma che questo requisito debba essere intrinseco al VMS?

Risposta

Premesso che non è chiaro cosa si intenda per "intrinseco" al VMS, si ribadisce che il requisito minimo indicato deve essere posseduto dal VMS sia in versione SW che in versione appliance.

189. DOMANDA

Poiché con "appliance" si intende un sistema unico, Hardware e software, integrato e preconfigurato in fabbrica, si chiede conferma che detta "VMS appliance", nei suoi singoli componenti HW e SW, debbano essere necessariamente dello stesso produttore (hard disk esclusi).

Risposta

Non si conferma. Per "VMS appliance" si intende un sistema unico HW + SW preconfigurato in fabbrica, ma questo non esclude che l'HW e il SW possano essere di diversi produttori.

190. DOMANDA

Si chiede di chiarire:

1. Se il DPCM 30 aprile 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 5 maggio 2025, debba essere tenuto in considerazione nella formulazione dell'offerta e, più in generale, nella partecipazione alla gara in oggetto;
2. Se le disposizioni introdotte dalla Legge n. 90/2024 abbiano rilevanza anche per la procedura competitiva in esame;
3. Se i beni e servizi informatici oggetto della gara rientrino nell'ambito di applicazione della normativa sopra richiamata.

Qualora la risposta ai punti sopra indicati fosse affermativa, si richiede cortesemente di conoscere se codesta spettabile Stazione Appaltante intenda procedere all'adeguamento della legge di gara alla luce delle disposizioni del DPCM e/o della Legge n. 90/2024, tenuto conto del principio di parità di trattamento e della necessità, per gli operatori economici interessati, di disporre di adeguata tempistica per l'eventuale riformulazione dell'offerta.

Risposta

Si veda la II Errata corregge ai punti A.1.

191. DOMANDA

Riferimento: Capitolato d'Oneri, par. 15.2 Documentazione a comprova della verifica tecnica

Si chiede di voler confermare che costituiscono mezzi di prova idonei per le verifiche indicate al par. 15.2, la produzione di documentazione tecnica del produttore e aziende controllate, nel caso di gruppi

Chiarimenti – II Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

multinazionali, presentata in originale o copia conforme sottoscritta digitalmente anche da un'azienda controllata o da un distributore formalmente delegato dal produttore ed esplicitamente autorizzato dallo stesso.

Risposta

Si vedano le risposte ai quesiti n. 194 e 195.

192. DOMANDA

Rif: Allegato 8 – Dichiarazione di Carattere economico, pag. 4 – Tabella 1

La dichiarazione da sottoscrivere riferisce che “il sottoscritto.... si impegna a praticare i prezzi unitari... riportati nella successiva tabella 1”. La tabella 1 “Listino prezzi degli elementi utilizzati per tutte le configurazioni tipo richieste” riporta esclusivamente le colonne CODICE ELEMENTO, NOME IDENTIFICATIVO DELL'ELEMENTO, DESCRIZIONE DELL'ELEMENTO, e non anche il prezzo unitario dell'elemento stesso.

Quesito: si chiede di confermare che la tabella 1 debba essere integrata con una ulteriore colonna in cui indicare il Prezzo Unitario, iva esclusa, offerto per ciascun singolo elemento riportato nelle righe della medesima tabella.

Risposta

Si conferma che il nome della terza colonna della Tabella 1 dell'Allegato 8 - Dichiarazione di Carattere economico è un refuso e che il nome corretto è “Prezzo unitario dell'elemento”. Pertanto, in questa terza colonna potrà essere indicato il prezzo unitario, IVA esclusa, offerto per ciascun singolo elemento.

193. DOMANDA

Rif: Allegato 8 – Dichiarazione di Carattere economico, pag. 5 – Tabella 2

La tabella 2 è relativa alla configurazione tipo dell'NVR_CT.

Per l'NVR, cfr. Capitolato Tecnico – 2.3.4 Network Video Recorder (NVR) è richiesto che “... dovranno essere rese disponibili due diversi brand (“NVR multibrand”). In particolare, il Concorrente dovrà, a pena di esclusione, offrire due NVR di due diversi brand (non è consentito proporre due differenti modelli dello stesso brand).”

Quesito: in considerazione che per l'NVR è necessario proporre 2 diversi brand e che pertanto, per la corretta definizione della configurazione tipo, sarà necessario impiegare ELEMENTI differenti per ciascuno dei 2 brand proposti, si chiede di confermare la Tabella 2 debba essere sdoppiata in 2 differenti tabelle (ad esempio Tabella 2A e Tabella 2B) che descrivano la prima la configurazione relativa al BRAND 1 offerto, e la seconda la configurazione relativa al BRAND 2 offerto.

In caso affermativo si chiede di confermare che sia necessario procedere alla medesima impostazione anche nella Relazione Tecnica relativamente alla descrizione della configurazione NVR_CT.

Risposta

Si conferma.

194. DOMANDA

Disciplinare di Gara dell'Accordo Quadro “Videosorveglianza 3”.

Il Disciplinare individua nel “produttore” del bene il soggetto legittimato alla sottoscrizione della documentazione tecnica a comprova (es. schede tecniche, datasheet, ecc.). Nel caso in cui il Produttore sia un'impresa estera (nel seguito “casa madre”) con proprio distributore avente sede legale in Italia (soggetto di diritto italiano), è consentita la sottoscrizione della documentazione per la comprova delle verifiche tecniche da parte del legale rappresentante

Chiarimenti – Il Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

del soggetto di diritto italiano nella sua qualità di distributore, fermo restando la riferibilità tecnica e commerciale del prodotto alla casa madre?

Risposta

Non si conferma.

195. DOMANDA

Disciplinare di Gara dell'Accordo Quadro "Videosorveglianza 3".

Il Disciplinare individua nel "produttore" del bene il soggetto legittimato alla sottoscrizione della documentazione tecnica a comprova (es. schede tecniche, datasheet, ecc.). Nel caso in cui il Produttore sia un'impresa estera (nel seguito "casa madre") con società controllata, avente sede legale in Italia (soggetto di diritto italiano), è consentita la sottoscrizione della documentazione per la comprova delle verifiche tecniche da parte del legale rappresentante del soggetto di diritto italiano nella sua qualità società autorizzata alla commercializzazione, fermo restando la riferibilità tecnica e commerciale del prodotto alla casa madre?

Risposta

Si conferma che la documentazione per la comprova delle verifiche tecniche può essere sottoscritta da parte del legale rappresentante della società controllata dalla casa madre, avente sede legale in Italia.

196. DOMANDA

Disciplinare di Gara dell'Accordo Quadro "Videosorveglianza 3". Con riferimento al requisito di possesso della certificazione CNA (CVE Numbering Authority) da parte del produttore dei dispositivi di videosorveglianza, così come richiesto dal Disciplinare per i brand delle telecamere offerte visto che:

- la certificazione CNA è rilasciata a seguito di una verifica tecnica da parte degli organismi preposti (CVE.org), che include anche interviste tecniche sui prodotti specifici;
- l'elenco dei partner certificati CNA è pubblicamente consultabile sul sito ufficiale cve.org ed è articolato nelle seguenti voci: Partner | Scope | Program Role | Organization Type | Country;

nel caso specifico:

- il produttore YYYY delle telecamere oggetto dell'offerta è stato acquisito con quota maggioritaria dalla società XXXX;
- quest'ultima (XXXX) risulta regolarmente iscritta nella lista dei partner CNA, con uno Scope che comprende espressamente anche i prodotti sviluppati e commercializzati da YYYY, tra cui le telecamere oggetto della fornitura.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di confermare che la conformità ai requisiti richiesti dal bando è da ritenersi soddisfatta in quanto:

- l'iscrizione come CNA è riferita all'organizzazione XXXX, in qualità di gruppo/acquirente del produttore YYYY;
- lo Scope riportato nella lista ufficiale del CVE include espressamente i prodotti di YYYY, a riprova che la certificazione CNA si riferisce agli specifici dispositivi offerti e che le verifiche tecniche sono già state effettuate su tali apparati.

Risposta

Si conferma.

Chiarimenti – Il Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico

197. DOMANDA

Disciplinare di Gara dell'Accordo Quadro "Videosorveglianza 3". Con riferimento alle disposizioni del Disciplinare di gara relative alla sottoscrizione della documentazione a comprova (ad es. datasheet, dichiarazioni tecniche, dichiarazioni di conformità, ecc.) da parte dei produttori dei beni offerti, si chiede di chiarire se nel caso in cui il produttore dei beni sia un soggetto giuridico estero, privo di firma digitale qualificata rilasciata da un certificatore accreditato in Italia, ma in possesso di un sistema di firma elettronica qualificata riconosciuto a livello europeo (ad esempio, DocuSign o altro provider conforme al Regolamento eIDAS – Reg. UE 910/2014), è da ritenersi ammissibile l'utilizzo di tale firma elettronica per la validazione della documentazione richiesta?

Risposta

Si conferma.

Divisione Sourcing Digitalizzazione

Il Responsabile

Ing. Patrizia Bramini

Chiarimenti – Il Tranche

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la fornitura di sistemi di videosorveglianza e servizi connessi per le pubbliche amministrazioni edizione 3, ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000

ID 2697

Classificazione del documento: Consip Ambito Pubblico